

CAMERA DEI DEPUTATI N. 157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, BREDA, RENZULLI

Istituzione dell'assegno di maternità

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intendono sostenere, con una corresponsione diretta, le scelte di maternità, analogamente a quanto avviene in Francia ed in altri Paesi europei.

Le scelte di maternità sono a volte scelte più difficili o altrettanto difficili quanto le scelte di « non maternità », sia a causa di carenze od insufficienze di servizi a sostegno delle famiglie, sia a causa di quanto oggi costa far crescere un figlio.

Per questo abbiamo previsto, al fine di rimuovere gli ostacoli alle scelte di ma-

ternità, sia per le non lavoratrici che per le lavoratrici che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni annui, l'istituzione di un assegno di maternità pari a lire 300.000 mensili, da corrispondersi dalla data di inizio della gravidanza fino alla data del compimento del terzo anno di età del bambino.

Alla copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente proposta si provvede mediante una maggiorazione dell'IVA pari al 4 per cento su specifici consumi ritenuti di

lusso. In particolare, con riferimento all'anno 1991, il costo per l'attuazione della norma è stato così quantificato: bambini nati nell'anno 600.000, di cui il 40 per cento nelle famiglie con un reddito entro 30 milioni di lire annui.

Le madri che verrebbero a godere dell'assegno mensile di 300.000 lire sono quindi 240.000 per un ammontare complessivo di lire 648 miliardi ($300.000 \times 9 \times 240.000$).

Poiché l'assegno continua ad essere erogato per i successivi tre anni dalla gravidanza, a regime si avrebbe un ulteriore esborso di lire 2.592 miliardi ($300.000 \times 12 \times 240.000 \times 3$).

Il conto totale nell'anno è quindi pari a lire 3.240 miliardi.

Per la copertura di tale costo è necessario applicare una maggiorazione dell'IVA pari al 4 per cento su specifici consumi ritenuti di lusso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla scelta di maternità, è istituito un assegno di maternità pari a lire 300.000 mensili, esente dalle imposte sul reddito, spettante, dalla data di inizio della gravidanza fino alla data del compimento del terzo anno di età del bambino, alle donne lavoratrici o non lavoratrici, che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni di lire annui.

2. L'assegno è cumulabile con quelli spettanti nel caso di gravidanze iniziate prima del compimento del terzo anno di età di ciascun figlio.

ART. 2.

1. Alla copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimata in lire 3.240 miliardi annui a regime, si provvede mediante una maggiorazione dell'IVA pari al 4 per cento su specifici consumi ritenuti di lusso.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le relative norme attuative.